

## VOLTURA CONTRATTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

La documentazione seguente andrà sottoscritta, compilata e inviata via mail a [info@energrid.it](mailto:info@energrid.it) o via fax al n. **011-480476**, unitamente alla fotocopia della carta d'identità del Sottoscrittore o del Legale Rappresentante della Società/Ente richiedenti il subentro.

Nel compilare quanto sopra Vi chiediamo di avere cura di completare la "Proposta di Contratto" con data, timbro (qualora titolare di P.Iva) e firme a fondo pagina.

Di seguito alcune indicazioni per la compilazione della documentazione.

### 1. PROPOSTA DI CONTRATTO

- **Voltura Contratto Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale**

Compilare tutti i campi contrassegnati con l'asterisco (\*) in quanto obbligatori. In caso di mancata o errata compilazione la richiesta non potrà essere presa in carico.

- **Dati del Cliente**

Compilare tutti i campi contrassegnati con l'asterisco (\*) in quanto obbligatori. In caso di mancata o errata compilazione la richiesta non potrà essere presa in carico.

- **Mandato SDD**

Inserire il Codice Iban per l'applicazione della modalità di pagamento "addebito in conto corrente", salvo si richieda diversa modalità di pagamento.

- **Dati Identificativi Sede di Fornitura**

Occorre compilare i dati tecnici relativi al POD/PDR.

- **Codice ATECO**

In caso di svolgimento di più attività economiche presso la stessa sede di fornitura, indicare il codice ATECO relativo all'attività prevalente. In alternativa allegare copia della Visura Camerale. Obbligatorio per tutti i soggetti diversi dai domestici, anche in assenza di agevolazione fiscale.

- **Dichiarazione ai Sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/00**

Qualora proprietari, non è necessario valorizzare alcun campo. In caso contrario (locazione, altro diritto etc...) è necessario specificare a quale titolo si detiene l'immobile.

- **Trattamento Fiscale**

In caso di Iva o accise agevolate indicare l'agevolazione e inviare eventuali dichiarazioni/documentazioni fiscali necessarie a comprovare quanto dichiarato.

- **Modalità di fatturazione**

Indicare se le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio Voltura dovranno essere fatturate al precedente intestatario del Contratto o al soggetto Subentrante.

- **Voltura Mortis Causa**

In caso di decesso del precedente intestatario della fornitura compilare l'autocertificazione. Le fatture di conguaglio saranno automaticamente intestate al richiedente.

- **Incorporazione societaria**

In caso di fusione e/o acquisizione della società compilare l'autocertificazione. Le fatture di conguaglio di competenza antecedente alla data di inizio Voltura saranno automaticamente fatturate al soggetto richiedente la Voltura.

### 2. ALLEGATI FISCALI

#### Modulo IVA 10% Condomini, Modulo IVA 10% Enti, ALLEGATI FISCALI GAS

Da compilare solo ove si richieda l'applicazione di un regime fiscale agevolato (Iva ridotta/esente, accise ridotte/esenti).





## CONDIZIONI GENERALI (6.3)

### 1 OGGETTO

1.1 Oggetto della presente proposta di Contratto è la somministrazione disgiunta o congiunta di EE e/o GAS e la fornitura dei servizi associati da parte del fornitore Energrid Spa (di seguito Energrid), al Cliente Finale, identificato nell'allegato RG, presso i/vi PdP/PdR indicati negli Allegati Contrattuali. Le presenti Condizioni Generali (di seguito CG) sono integrate e completate dai seguenti allegati: Condizioni Economiche EE/GAS (di seguito CEE/CEG), Nota Informativa per il Cliente Finale (di seguito NI), Scheda Anagrafica dei Punti di Prelievo Fornitura EE/GAS (di seguito PP), Scheda punti di prelievo multipli (ove presente), Riepilogo Generale (di seguito RG), allegati fiscali A, B, C, D, E: richiesta aliquota agevolata di accise per usi industriali; dichiarazione sostitutiva visura camerale; dichiarazione attività di ristorazione e somministrazione bevande; dichiarazione uso distribuzione commerciale; applicazione regime fiscale di accise a specifiche attività, usi esclusi. In caso di conflitto tra le presenti Condizioni Generali e le disposizioni contenute negli altri allegati contrattuali, prevalgono le seconde.

1.2 Il Cliente dichiara di essere libero da precedenti vincoli contrattuali (in caso contrario, il Cliente conferisce sin d'ora mandato ad Energrid per comunicare, al precedente fornitore, la propria volontà di recedere dal Contratto in essere), da obbligazioni insolute, nei confronti del precedente fornitore, del distributore o del trasportatore di EE/GAS, a partire dalla data di avvio della somministrazione da parte di Energrid.

1.3 Il Cliente garantisce, ai sensi di legge, la veridicità e la correttezza dei dati forniti ad Energrid e s'impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

1.4 Ogni riferimento, nelle presenti CG e nei relativi allegati, a norme legislative e/o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche ed integrazioni delle medesime (di seguito smil). Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul sito dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

### 2 DEFINIZIONI

- "AEEGSI": Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (www.autorita.energia.it).
- "Cliente Finale" o "Cliente": è il Cliente che acquista EE/GAS per uso proprio.
- "Cliente Finale multisito": è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un Contratto di fornitura che prevede la consegna dell'EE/GAS in più punti di prelievo/riconsegna.
- "Codice di Rete": codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall'AEEGSI.
- "Codice di Rete di Distribuzione": codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall'AEEGSI.
- "Contratto": l'accordo per la fornitura di EE e/o GAS disciplinato dalle presenti Condizioni Generali nonché dagli allegati individuati all'art. 1.1
- "Delibere": provvedimenti emanati dall'AEEGSI ai fini della regolamentazione del mercato dell'EE e del GAS, reperibili sul sito internet di cui sopra.
- "Distributore": distributore di EE/GAS territorialmente competente.
- "EE/GAS": congiuntamente o disgiuntamente energia elettrica/gas.
- "Giorno Gas" o "g": è il periodo di 24 ore consecutive avente inizio alle 06.00 di ciascun giorno e termine alle 06.00 del giorno successivo, con riferimento al fuso orario italiano.
- "Mercato regolamentato": sono rispettivamente i mercati di tutela, salvaguardia per l'EE previsti dalla delibera AEEGSI 156/07 e smi; per il GAS servizio di tutela previsto dalla delibera AEEGSI ARG/gas 64/09 e smi.
- "Misuratore": punto fisico collegato alla rete di distribuzione/trasporto ove avviene la misura e la consegna del GAS.
- "PdP" o "PoD": punto di prelievo della rete elettrica in cui viene messa a disposizione del Cliente l'EE.
- "PdR": punto di riconsegna del GAS, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il GAS per la fornitura al Cliente Finale.
- "Potere Calorifico Superiore" o "PCS": quantità di energia prodotta dalla combustione completa, a pressione costante, di un smc di GAS quando i prodotti della combustione siano riportati alla temperatura-ra iniziale di combustibile e comburente.
- "Profilo di prelievo standard": profilo di prelievo normalizzato attribuito dal distributore a ciascun PdR tra quelli definiti dall'AEEGSI, sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100.
- "Proposta": documento con il quale il Cliente Finale propone ad Energrid di concludere un Contratto di somministrazione disgiunta o congiunta di EE e/o GAS.
- "Remi": impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del GAS in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore.
- "Rete di Distribuzione gas": rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.
- "Rete di distribuzione energia elettrica": complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di EE su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
- "Rete Nazionale": insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto.
- "Rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica": complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.
- "Standard metro cubo" o "Smc": quantità di GAS che alla temperatura di 15 °C, alla pressione assoluta di 101325 Pa e privo di vapore d'acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.
- "Società di stoccaggio": società che assicura il servizio stoccaggio del GAS.
- "Terna": gestore della rete di trasporto nazionale di EE.
- "TIMG": Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla deliberazione ARG/gas 99/11 e smi.
- "TIMOE": Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/com.
- "TIQE": Testo Integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'Energia Elettrica, Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/ee.
- "TIT": Testo Integrato delle Disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'Energia Elettrica, Allegato A alla deliberazione 654/2015/R/ee.

### 3 CONCLUSIONE, DURATA – DIRITTO DI RIPENSAMENTO CLIENTE DOMESTICO

3.1 Il Contratto di fornitura si conclude al momento dell'accettazione della presente proposta da parte di Energrid che verrà comunicata in forma scritta o per mezzo di altri mezzi di comunicazione a distanza, entro 45 giorni solari dalla stipula. Nel caso di spedizione in forma cartacea il termine di cui sopra si intenderà rispettato alla data di consegna della lettera al vettore incaricato. Le presenti CG annullano e sostituiscono eventuali precedenti accordi tra le parti, anche relativamente a forniture attualmente in essere le cui CG devono considerarsi, per espresso accordo tra le parti, sostituite dalle presenti. In caso di fornitura congiunta di EE/GAS, l'accettazione potrà avvenire anche per una sola delle forniture. Il Cliente potrà richiedere ad Energrid, che si riserva l'accettazione della medesima, l'attivazione di entrambe le forniture, mediante apposita comunicazione scritta.

3.2 Il Contratto s'intende stipulato a tempo indeterminato (salvo diverse indicazioni previste dagli allegati CEE/CEG).

3.3 La fornitura avrà regolare inizio compatibilmente con la scadenza/recesso del Contratto di fornitura di EE/GAS del Cliente in essere con altro fornitore e subordinatamente alle regole tecniche ed amministrative del distributore locale per l'attivazione dei servizi di cui all'art.5. Qualora per cause non imputabili ad Energrid, la data di inizio della fornitura per ciascun PdP/PdR non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto, la data di inizio della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva, fermo restando, in tal caso, la facoltà da parte di Energrid, sin d'ora autorizzata dal Cliente Finale, di indicare, ai fini dell'attivazione dei servizi di cui all'art.5, una differente data di stipula. Energrid, in caso di differimento del termine di inizio della fornitura, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente con le stesse modalità di cui all'art. 3.1. Si precisa che, anche in questo caso, la scadenza delle CEE/CEG resterà la medesima. In ogni caso, Energrid considererà valida la data di partenza dichiarata dal Cliente che si impegna a manlevare fin da ora Energrid da eventuali responsabilità dovute all'inizio della fornitura in data anteriore o posteriore a quella prevista dagli accordi con il fornitore precedente.

3.4 In caso di fornitura di EE, l'efficacia del presente Contratto è condizionata al fatto che la fornitura al Cliente non risulti sospesa/interrotta per morosità ovvero oggetto di una richiesta di indennizzo al momento della richiesta di switching. In ogni caso, Energrid si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching inoltrata al distributore ai sensi dell'Art. 6.3 TIMOE. A tale riguardo, il distributore è tenuto a mettere a disposizione di Energrid le seguenti informazioni circa il PdP oggetto della richiesta di switching: a) se il PdP risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora Energrid eserciti la facoltà di revoca, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a) ricevute dal distributore, non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. Nel caso il PdP oggetto della richiesta di switching provenga dal mercato di salvaguardia, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare ad Energrid, oltre a quanto previsto ai sensi del comma 6.1 TIMOE, anche le informazioni di cui all'art. 14.1 TIMOE. In tal caso, Energrid si riserva la facoltà di revocare la richiesta di switching e la fornitura continuerà con il fornitore del mercato di salvaguardia.

In caso di fornitura di GAS, ai sensi dell'art. 19.3 del Testo Integrato Morosità Gas Energrid si riserva la facoltà di esercitare la revoca della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura ai sensi dell'art. 8.2 TIMG e smi. Ai fini dell'esercizio della facoltà di revoca, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione di Energrid le seguenti informazioni circa il PdR oggetto della richiesta di sostituzione nella fornitura: a) l'eventuale chiusura del punto di riconsegna a seguito dell'intervento di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità di cui all'art. 6 TIMG e smi; b) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; c) le date delle eventuali richieste di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; d) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna. Qualora, a seguito delle informazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ricevute dall'impresa di distribuzione, Energrid eserciti la facoltà di revoca della richiesta della sostituzione nella fornitura, non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.5 Per quanto concerne la fornitura di EE, nel caso in cui un PdP di pertinenza del Cliente, successivamente alla scadenza della validità delle CEE, sia attivato tramite il servizio di connessione oppure venga inserito dal distributore nel Contratto di trasporto e dispacciamento di Energrid, è riconosciuta a quest'ultima la facoltà di applicare all'energia prelevata dal Cliente, relativamente al citato PdP, un corrispettivo pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul mercato MGP sulla piattaforma IPEX, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie definite dalla delibera AEEGSI 181/06 maggiorato di 0,015 €/kWh ad esclusione di tutte le altre componenti previste delle CEE, che saranno invece applicate secondo quanto previsto dal presente Contratto.

3.6 L'attivazione di nuovi PdP ovvero la richiesta di incremento del consumo di energia elettrica in misura superiore al 10% del quantitativo indicato nell'allegato CEE non conseguono automaticamente alla richiesta del Cliente e sono subordinate all'espresso assenso di Energrid che potrà rifiutare l'incremento senza che questo costituisca inadempimento ovvero motivo di recesso/risoluzione del Contratto e fatto in ogni caso salvo quanto di seguito disposto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ricorrere delle condizioni di cui al precedente comma, a seguito della richiesta di incremento, Energrid potrà richiedere al Cliente l'adeguamento delle Condizioni Economiche, nonché il rilascio di idonea garanzia.

3.7 Si specifica che non vengono richieste programmazioni di prelievo al Cliente. In ogni caso il Cliente s'impegna a comunicare, anche su richiesta di Energrid, ogni variazione al ciclo di normale lavorazione, nonché eventuali sospensioni programmate per festività, ferie, attività stagionali o altre motivazioni.

3.8 Secondo quanto disposto dagli articoli 12.4 e 12.5 della delibera AEEGSI ARG/com 104/10 il Cliente Finale domestico ha la facoltà di recedere dal Contratto senza oneri entro 14 giorni, decorrenti dalla data di stipula del Contratto, nel caso in cui lo stesso sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza. In tal caso i 14 giorni, utili ai fini di cui sopra, decorrono dal momento della ricezione del Contratto da parte del Cliente Finale. Energrid si riserva di inviare il Contratto mediante raccomandata a/r, fax, e - mail ovvero altri sistemi di comunicazione a distanza idonei a garantire la ricezione del documento stesso.

### 4 CONDIZIONI ECONOMICHE, RINNOVO, CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ

4.1 Per contenuto, decorrenza e durata delle Condizioni Economiche, si rimanda agli allegati CEE/CEG.

4.2 Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di validità delle Condizioni Economiche, indicata negli allegati CEE/CEG in vigore, Energrid comunicherà per iscritto le nuove Condizioni di fornitura che

regoleranno il periodo successivo. Ove il Cliente non intenda accettarle, avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza oneri, mediante raccomandata o pec, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso previsti dalla delibera AEEGSI 302/2016/R/com nel caso di Cliente Finale domestico o non domestico alimentato in bassa tensione per l'EE, oppure con consumi annui inferiori a 200.000 smc per il GAS, ovvero con un preavviso minimo di 1 (un) mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza delle medesime CEE/CEG, negli altri casi. In caso di mancato recesso entro tale termine, le nuove Condizioni Economiche s'intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora Energrid non dovesse inviare la comunicazione di rinnovo, per il periodo intercorrente tra il termine delle Condizioni Economiche di fornitura ed il tempo necessario per trovare un accordo tra le parti, Energrid garantisce la prosecuzione della/e fornitura/e alle medesime Condizioni Economiche precedentemente sottoscritte dalle parti.

**4.3** Le somministrazioni da parte di Energrid avranno inizio nel rispetto della normativa relativa all'attivazione dei servizi di cui all'art. 5 e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di Energrid. L'inizio delle rispettive somministrazioni si deve ritenere subordinato all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui all'art. 5. Ove i PdP/PdR non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento dell'ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni e/o al termine degli eventuali accertamenti.

**4.4** Il Cliente riconosce che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore, a provvedimenti di Pubbliche Autorità, a cause di oggettivo pericolo, a ragioni di servizio, quali manutenzioni/riparazione di guasti alla rete di trasporto e distribuzione, ampliamento/miglioramento/avanzamento tecnologico degli impianti stessi, non costituiranno in nessun caso in capo al Cliente diritto a richieste di risarcimento danni nei confronti di Energrid né a ridurre gli importi eventualmente dovuti. Energrid s'impegna comunque a comunicare tempestivamente al Cliente tali eventualità, qualora ne venga a conoscenza. In caso di interruzione/mancata erogazione della fornitura, dovute a quanto sopra riportato, non sarà obbligo di Energrid garantire modalità alternative di somministrazione.

**4.5** Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza del fatto che tutti gli aspetti relativi alla qualità della somministrazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, variazioni di tensione/pressione/frequenza, microinterruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, ecc, attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente ed il distributore locale trasportatore, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore e dal successivo art. 5. In nessun caso Energrid potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente o indirettamente, di danni causati dalla qualità della somministrazione, dalla connessione dei PdP/PdR alla rete e, più in generale, in merito alle attività di competenza di soggetti terzi e/o del Cliente stesso. Gli interventi riguardanti guasti ed emergenze rimangono comunque di esclusiva competenza del distributore locale/trasportatore al quale il Cliente dovrà rivolgersi utilizzando i canali di comunicazione predisposti dal distributore locale stesso. Il numero del pronto intervento del distributore è indicato in fattura.

**4.6** Nei casi di operazioni da parte del distributore di GAS sulla rete, il distributore, per garantire la continuità del servizio, può avvalersi dell'eventuale servizio alternativo per la fornitura di GAS da terzi. In tal caso, Energrid addebiterà al Cliente gli eventuali oneri che il distributore dovesse porre a suo carico per l'utilizzo del servizio alternativo da parte del Cliente.

**4.7** La consegna del GAS avverrà ad un valore di pressione conforme alla normativa vigente ed alle eventuali disposizioni contenute nel codice di rete di pertinenza. La consegna del GAS fornito, il passaggio di proprietà e delle relative responsabilità ad esso inerenti si intendono effettuate ai punti di fornitura definiti nell'allegato PP. Il PCS mensile da attribuire al Cliente sarà determinato dalla società di trasporto, il cui valore le parti si danno atto di accettare. Il valore del PCS mensile viene utilizzato per adeguare il prezzo di fornitura delle componenti, espresse in termini energetici, in misura proporzionale rispetto al PCS di riferimento previsto dalle CEG. Il GAS oggetto del presente Contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione di orario.

**4.8** L'EE/GAS forniti ai sensi del presente Contratto non possono essere utilizzati presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né possono essere ceduti, sotto qualsiasi forma, a terzi. Il Cliente è tenuto ad utilizzare l'EE/GAS forniti da Energrid secondo quanto stabilito nel presente Contratto, assumendosi, in caso contrario, ogni responsabilità per l'eventuale uso diverso/improprio ed impegnandosi a manlevare e tenere indenne Energrid da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi dovuti in conseguenza all'uso diverso/improprio delle forniture che verranno posti a carico del Cliente mediante addebito in fattura.

## **5 CONTRATTI DI TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO, MANDATO CONNESSIONE, ONERI E COSTI**

**5.1** Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce mandato gratuito senza rappresentanza ad Energrid per la stipula del Contratto di trasporto, distribuzione e dispacciamento (compreso il servizio di misura) per i PdP/PdR oggetto del Contratto e si impegna a rilasciare ad Energrid tutta la documentazione necessaria, nei tempi e nei modi da questi stabiliti, nonché a rispettare quanto di propria competenza è previsto in tali contratti accettandone fin d'ora tutti gli oneri e i corrispettivi derivanti. Energrid, di contro, si impegna ad espletare tutte le formalità necessarie a rendere operativi tutti i servizi previsti dal presente articolo.

**5.2** Per quanto concerne la fornitura di EE, il Cliente, in aggiunta ai prezzi di cui all'allegato CEE, sarà tenuto al pagamento di un ulteriore eventuale corrispettivo - conguaglio compensativo - di importo pari a quanto previsto all'art. 21 della delibera AEEGSI 278/07 e smi, limitatamente ai casi previsti per la sua applicazione all'art. 20 della medesima delibera. Più in generale, qualsiasi ulteriore onere introdotto dalle Autorità competenti, in materia di EE e/o GAS, verrà addebitato con le modalità, la decorrenza ed i limiti da queste previste ivi compresi i casi in cui, a seguito di una delibera dell'AEEGSI o di qualsivoglia provvedimento ministeriale, dovessero essere modificati i corrispettivi e/o le tariffe inerenti il GAS che costituiscono elementi e/o parametri costituenti il prezzo, ad esclusione di quelli relativi alla materia prima, gli stessi dovranno intendersi modificati con effetto dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fissata dalla delibera/provvedimento e, pertanto, Energrid potrà modificare il Prezzo applicando i corrispettivi e/o le tariffe così come modificate (di seguito "Prezzo Modificato").

**5.3** Per quanto riguarda la fornitura di EE, il Cliente conferisce mandato gratuito senza rappresentanza ad Energrid per la stipula del Contratto di connessione dei PdP per l'esecuzione di tutte le prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei PdP alla rete elettrica (ad esempio: allacciamento, voltura, aumento di potenza, disattivazioni, ecc). Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione, dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite Energrid. Il Cliente rimarrà comunque titolare di ogni rapporto giuridico con il distributore locale per tutto ciò che concerne le attività relative alla connessione alla rete del proprio PdP ai sensi del TIT e TIQE. Per quanto concerne le forniture in media tensione, l'esecuzione del mandato è condizionata al fatto che il Cliente somministrati ad Energrid i mezzi necessari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1719 c.c.

**5.4** Qualsiasi onere, spesa o contributo conseguenti al conferimento dei mandati indicati al presente articolo saranno ad esclusivo ed integrale carico del Cliente.

**5.5** Fermo quanto previsto dal paragrafo 5.3 ed oltre alle voci di cui al paragrafo 5.4, per ogni richiesta inerente attività di connessione, Energrid addebiterà al Cliente l'importo forfetario di Euro 30,00 oltre IVA a titolo di somministrazione al mandataro ex art. 1719 c.c. dei mezzi necessari per l'espletamento del mandato ricevuto.

## **6 OBBLIGHI FISCALI**

**6.1** Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposte e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di Energrid e senza facoltà di rivalsa e saranno esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.

**6.2** Ai fini del T.U. Accise D.Lgs.504/95 e smi, Energrid s'impegna ad applicare le accise sul consumo di EE/GAS ai propri Clienti, ad effettuare le dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di competenza

e ad eseguire i versamenti previsti per legge. Il Cliente s'impegna, alla data di sottoscrizione del Contratto, compilando apposita modulistica [art. 6.7] ed allegando idonea documentazione, a comunicare, sotto la propria personale responsabilità, ad Energrid eventuali agevolazioni/-esenzioni spettanti totalmente o parzialmente per le forniture di EE/GAS. Tale documentazione formerà parte essenziale ed integrante del Contratto. Si ribadisce che per le forniture di EE/GAS l'applicazione del regime di esenzione totale o parziale dall'accisa è subordinata all'autorizzazione degli Uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sarà cura del Cliente fornire per iscritto l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi di EE/GAS, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.) nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente ad Energrid, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che Energrid fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o ad Enti Pubblici.

**6.3** Ai fini dell'applicazione del D.P.R. 633/72 e smi, il Cliente, qualora benefici di un regime IVA diverso da quello ordinario, per poterne usufruire dovrà fornire apposita documentazione. In ogni caso, Energrid, prima di procedere all'applicazione del diverso regime IVA, si riserva la facoltà di valutare la documentazione ricevuta.

**6.4** Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno a carico del Cliente o di Energrid, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni normative.

**6.5** Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Energrid da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte, determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal Cliente stesso.

**6.6** Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso con relativo onere a carico della parte che, con il proprio comportamento, renda necessaria la registrazione.

**6.7** Maggiori informazioni in merito alla normativa fiscale ed alla modulistica per la richiesta di agevolazioni/esenzioni possono essere reperite sul sito internet: <http://www.energrid.it/faq/modulistica>.

## **7 GARANZIE, FATTURAZIONE, GUIDA ALLA LETTURA DELLA FATTURA, MISURE, PAGAMENTI, MOROSITA' E ONERI**

**7.1** Le garanzie sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli allegati CEE/CEG.

**7.2** Tempi e modalità di fatturazione sono quelli previsti dagli allegati CEE/CEG.

**7.3** Energrid emetterà le fatture (distinte per fornitura) sulla base delle informazioni ricevute dai distributori locali competenti secondo le tempistiche e le modalità previste dall'AEEGSI. Qualora tale informazione non fosse disponibile in tempi compatibili con la regolare fatturazione, verrà emessa una fattura composta da un acconto pari alla somma degli oneri previsti dal Contratto, calcolato sulla base del miglior dato di consumo disponibile.

**7.4** In caso di fornitura di EE, in assenza del dato di consumo comunicato dal distributore, la fatturazione avverrà sulla base del miglior dato di consumo a disposizione di Energrid. Tale dato verrà determinato a seguito dell'analisi dei consumi relativi a periodi di fornitura precedenti, per ciascun PdP, ovvero a seguito di specifiche intese con il Cliente. In caso di fornitura di GAS, le parti concordano di ritenere validi i dati di misura (anche eventualmente stimati) che le società di distribuzione locale comunicheranno ad Energrid. Tali dati faranno stato fino a che non sarà eventualmente accertata la loro erroneità nei limiti temporali previsti dal codice di rete di pertinenza e avranno valenza fiscale, ai fini dell'art. 6.2. Qualora la società di distribuzione non comunichi, tempestivamente, le letture del contatore con riferimento al primo e all'ultimo giorno gas del singolo mese di fornitura, la determinazione del volume mensile prelevato dal singolo PdR, ai fini della fatturazione da parte di Energrid, avverrà mediante l'applicazione del profilo di prelievo standard definito dall'AEEGSI e attribuito a ciascun PdR dalla società di distribuzione territorialmente competente. Tale profilo viene applicato tra due letture successive rilevate dalla società di distribuzione per determinare la lettura corrispondente al primo e/o all'ultimo giorno gas del mese da fatturare. Ove l'informazione del volume fosse del tutto mancante, i consumi verranno stimati da Energrid in relazione all'andamento climatico, ai dati storici o contrattuali di consumo del Cliente, alla tipologia d'uso del GAS.

**7.5** Successivamente, potrà essere emesso un conguaglio comprensivo di tutti gli oneri di cui ai punti precedenti, calcolato considerando i dati ufficiali forniti dai distributori competenti. Energrid addebiterà o accrediterà gli importi relativi ad eventuali conguagli anche negli anni successivi al termine della/e fornitura/e, derivanti da comunicazioni successive del distributore competente.

**7.6** In caso di fornitura di GAS, la società di distribuzione ha diritto ad accedere alla stazione di misura/misuratori in qualsiasi momento per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura. La rilevazione dei consumi avviene tramite lettura diretta del misuratore GAS da parte del distributore e/o mediante autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa ad Energrid tramite e-mail alla casella [infogas@energrid.it](mailto:infogas@energrid.it). L'autolettura sarà ritenuta valida se comunicata nell'intervallo di giorni indicato in fattura, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di rilevazione di lettura diretta o mancata validazione da parte del distributore locale, come da delibera AEEGSI ARG/gas 145/10 e smi. Il distributore GAS è responsabile dell'attività di misura dei consumi come definito dalla delibera AEEGSI ARG/gas 69/09 e smi. Il tentativo di lettura diretta del misuratore GAS da parte del distributore locale avviene secondo le periodicità stabilite dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di Cliente fornito (ai sensi della delibera AEEGSI ARG/gas 69/09 e smi) e riassunta nel modulo CEG. I dati di misura rilevati dal distributore sono comunicati ad Energrid secondo le tempistiche e le modalità previste dall'AEEG-SI. Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati della società di distribuzione per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura effettiva del misuratore GAS. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte del distributore, lo stesso informerà il Cliente Finale della facoltà di effettuare l'autolettura e di comunicare i dati al venditore con le modalità sopra indicate. In assenza di tali dati Energrid fatturerà con le modalità di cui all'art. 7.3. In caso di guasto o blocco del misuratore, il Cliente dovrà comunicarlo immediatamente ad Energrid. In questo caso e nel caso che l'avaria sia riscontrata dal personale del distributore, si procederà alla sostituzione del misuratore e alla rideterminazione dei consumi. Il Cliente ha diritto a far verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misura di EE/GAS, ma se risultassero privi di difetti di funzionamento sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi saranno sostituiti a cura e spese del distributore con conseguente ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento. In ogni caso Energrid è sempre esonerata per ogni responsabilità relativa alla misura.

**7.7** L'emissione delle fatture avverrà secondo quanto stabilito dalla delibera AEEGSI 501/2014/R/com Allegato A. Ai sensi dell'art. 12.1 lettera b) della delibera AEEGSI 501/2014/R/com Allegato A, è facoltà del Cliente consultare nella propria area Self Care sul sito [www.energrid.it](http://www.energrid.it) gli elementi di dettaglio relativi a ciascun periodo di fatturazione.

**7.8** Qualsiasi contestazione relativa alla fatturazione dovrà essere inviata ad Energrid secondo le modalità indicate all'art. 9.1. La guida alla lettura della fattura è pubblicata sul sito [www.energrid.it](http://www.energrid.it).  
**7.9** Il Cliente s'impegna ad effettuare il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura. Il pagamento, ai sensi dell'art. 1462 c.c., non potrà essere sospeso, differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né il Cliente potrà sollevare eccezione alcuna al fine di sospendere, differire ovvero ridurre il pagamento.

**7.10** In caso di ritardato/mancato o parziale pagamento delle fatture, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, è facoltà di Energrid applicare al Cliente domestico sugli importi dovuti per le forniture di EE/GAS, gli interessi di mora pari al saggio legale annuo, per i clienti non domestici, sugli importi fatturati per la fornitura di:

- EE/GAS superiore a 200.000 smc: gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato di 7 (sette) punti percentuali così come previsto dall'art. 5, co. 2 D.Lgs. n. 231/2002.
- GAS, per clienti con consumo inferiore a 200.000 smc, gli interessi moratori al saggio annuo pari al tasso BCE maggiorato di 3.5 (tre.cinque) punti percentuali, come previsto dalla delibera AEEGSI 229/01 e smi.

Ove venga eccezionalmente attivata la cessione del credito, gli interessi moratori saranno quelli previsti dall'Istituto cui sarà ceduto il credito.

**7.11** In caso di mancato pagamento della fattura di GAS e, trascorsi almeno 10 giorni dalla data di scadenza della fattura, Energrid, costituirà in mora il Cliente mediante raccomandata o pec, nella quale verrà indicato il termine ultimo, non inferiore a 15 giorni, decorrenti dall'invio della comunicazione di costituzione in mora via raccomandata, ovvero dalla data di ricezione di avvenuta consegna della pec da parte di Energrid, entro il quale effettuare il pagamento. Decorso l'ulteriore termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra, in caso di persistenza dello stato di morosità, Energrid provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità ed il Cliente si impegna a consentire l'accesso agli incaricati della società di distribuzione ai fini di cui sopra, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione e contestazione. Energrid si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. Nel caso in cui non fosse possibile procedere all'interruzione della fornitura, Energrid attiverà tutte le procedure necessarie per la cessazione amministrativa per morosità della fornitura ai sensi degli artt. 17 e 18 del TIMG e smi. In ogni caso, il Contratto sarà da considerarsi risolto di diritto. I costi relativi all'interruzione/sospensione/cessazione della fornitura saranno integralmente addebitati al Cliente. In caso di violazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici di cui al TIMG e smi.

I termini di cui sopra potranno essere ridotti, ai sensi dell'art. 4.2 bis del TIMG e smi, qualora nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità Energrid proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora del Cliente. Tali termini ai sensi dell'art. 4, comma 2bis TIMG e smi non possono comunque essere:

- a. relativamente al termine di pagamento di cui all'art. 4.1, lettera a) TIMG e smi, inferiori a 7 giorni solari dall'invio al Cliente Finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte di Energrid, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite pec, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora Energrid non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
- b. relativamente al termine di cui all'art. 4.1, lettera b) TIMG e smi decorso il quale Energrid potrà inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, inferiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 4.1 lettera a);
- c. relativamente al termine di cui all'art. 4.1, lettera d) punto 2 TIMG e smi per la consegna al vettore postale, qualora Energrid non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per Energrid di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, ai sensi dell'art.13.7 TIMG e smi, Energrid sarà tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente Finale; c) copia della risoluzione del Contratto con il Cliente Finale d) copia del Contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente Finale.

**7.12** In caso di mancato pagamento della fattura di EE e, trascorsi almeno 10 giorni dalla data di scadenza della medesima, Energrid, costituirà in mora il Cliente mediante raccomandata o pec, nella quale verrà indicato il termine ultimo, non inferiore a 15 giorni, decorrenti dall'invio della comunicazione di costituzione in mora via raccomandata, ovvero dalla data di ricezione di avvenuta consegna della pec da parte di Energrid, entro il quale effettuare il pagamento. Decorso l'ulteriore termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra, in caso di persistenza dello stato di morosità, ai sensi del TIMOE, Energrid, si riserva di chiedere all'impresa distributrice, qualora tecnicamente possibile, la sospensione della fornitura di EE.

Nel caso di Clienti Finali connessi in bassa tensione, qualora siano dotati di misuratore elettronico, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di morosità, verrà sospesa la fornitura. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sospensione per morosità, nelle ipotesi di sospensione della fornitura rese impossibili per cause non imputabili all'impresa di distribuzione e riconducibili a quanto previsto dall'art. 103.1 lett. a) e b) TIQE, Energrid potrà richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti dei "Clienti finali non disalimentabili" come previsto dal TIMOE e dalle altre norme in materia. In tal caso Energrid, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto, avrà facoltà di risolvere il Contratto di trasporto relativamente ai PdP interessati e provvederà a trasferirli nel Contratto di trasporto del fornitore del mercato regolamentato di riferimento. Energrid si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riattivazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pagamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riattivazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all'inoltro della comunicazione stessa, anche se ivi non riportati. Energrid è altresì legittimata a richiedere al distributore la sospensione della fornitura anche in caso di insoluti del Cliente nei confronti del precedente fornitore nel mercato di salvaguardia. In caso di violazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici di cui al TIMOE e smi.

I termini di cui sopra potranno essere ridotti, ai sensi dell'art. 3, comma 4 TIMOE, qualora nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità Energrid proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura. Tali termini ai sensi dell'art. 3, comma 4 TIMOE non possono comunque essere:

- a. relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a) TIMOE, inferiori a 7 giorni solari dall'invio al Cliente Finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte di Energrid, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora Energrid non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.
- b. relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) TIMOE entro cui l'utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a) TIMOE;
- c. relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera d) punto 2 TIMOE per la consegna al vettore postale, qualora Energrid non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

**7.13** Con particolare riferimento agli artt. 7.10, 7.11 e 7.12, il Cliente, in caso di solleciti, può comunicare l'avvenuto pagamento secondo le modalità ed agli indirizzi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, allegando copia della disposizione di pagamento. Per ogni comunicazione di sollecito, saranno addebitati al Cliente euro 5,00 per spese amministrative. Qualora perdurasse lo stato di morosità, saranno addebitati al Cliente euro 7,50 per spese amministrative di costituzione in mora, sollecito e recupero crediti. In ogni caso saranno addebitati tutti gli oneri previsti dall'AEEGSI a carico del Cliente moroso. Nel caso in cui si dovesse procedere a disalimentazione ai sensi dei punti 10, 11 e 12 del presente articolo, Energrid si riserva la facoltà di fatturare al Cliente Euro 30,00 a titolo di spese amministrative per la gestione della pratica, unitamente a tutti gli altri costi di cui sopra.

**7.14** In caso di fornitura di EE, il Cliente dichiara di non avere, ad oggi, debiti pregressi con il fornitore attuale del regime di salvaguardia per le somministrazioni di EE sin qui ricevute. Dichiara inoltre di non avere maturato debito alcuno nei confronti di precedenti fornitori di EE garantendo ed impegnandosi, in ogni caso, di pagare e/o rimborsare ad Energrid, a semplice richiesta scritta di quest'ultima e senza nulla eccepire, qualsiasi somma che il fornitore del regime di salvaguardia, il distributore ovvero altri soggetti dovessero addebitare a Energrid per le forniture in precedenza ricevute dal Cliente.

## 8 MODIFICHE, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

**8.1** S'intendono automaticamente recepite nel Contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge, da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie.

**8.2** In ogni caso, Energrid avrà facoltà di variare unilateralmente e per giustificato motivo le Condizioni del Contratto. Tali variazioni saranno proposte al Cliente per iscritto, con un preavviso minimo di tre mesi. Ove il Cliente non intenda accettare le variazioni proposte, avrà facoltà di recedere dal Contratto, senza oneri, mediante raccomandata o pec, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso previsti dalla delibera AEEGSI 302/2016/R/com nel caso di Cliente Finale domestico o non domestico alimentato in bassa tensione per l'EE, oppure con consumi annui inferiori a 200.000 smc per il GAS, ovvero con un preavviso minimo di 1 (un) mese, calcolato a partire dal mese che precede la scadenza delle medesime CEE/CEG, negli altri casi. In caso di mancato recesso entro tale termine, le variazioni proposte s'intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente ed il Contratto stesso si intenderà modificato di conseguenza a partire dalla data indicata da Energrid, che non potrà comunque precedere il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte.

**8.3** Il Cliente acconsente sin d'ora alla cessione del Contratto da parte di Energrid ad altra società. La cessione, ai sensi dell'art. 1407 c.c., sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata da Energrid. Energrid avrà facoltà di cedere a terzi, in qualsiasi momento e a propria discrezione, i crediti derivanti dal Contratto.

Con riferimento agli enti tenuti al rispetto del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il Cliente autorizza preventivamente la Società alle cessioni dei crediti presenti e futuri, derivanti dal Contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

**8.4** Il Cliente non potrà neppure in parte, senza il preventivo consenso scritto di Energrid sostituire a sé altro contraente, cedere ovvero trasferire il presente Contratto in alcun modo ivi compresi affitti, trasferimenti di azienda, fusioni, scissioni, incorporazioni, volture, ecc. Fermo restando il divieto di cessione, in assenza di previa autorizzazione, il Cliente che intenda cedere il presente Contratto ad altro soggetto, dovrà dare comunicazione ad Energrid a mezzo di raccomandata a/r o pec con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile.

**8.5** In caso di subentro di fatto di altro soggetto nella fornitura di EE/GAS, inteso come utilizzo materiale di EE/GAS da parte di altro soggetto rispetto al Cliente, fermo restando il divieto di cessione del Contratto, il Cliente dovrà darne comunicazione ad Energrid mediante raccomandata a/r o pec con un preavviso minimo di 60 giorni dal primo giorno del mese disponibile. Energrid si riserva il diritto di accettare il subentro. In caso di accettazione, manifestata in forma scritta da Energrid, le variazioni di cui sopra avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

**8.6** Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche, di cui al presente articolo, Energrid continuerà a fatturare al Cliente i consumi dei mesi riforniti. In ogni caso e salvo l'esplicita accettazione da parte di Energrid, Cliente e Subentrante saranno responsabili in solido per le forniture ricevute dal momento del subentro.

## 9 COMUNICAZIONI, RECLAMI, VARIAZIONI, LEGGE APPLICABILE, RIFERIMENTI NORMATIVI E FORO COMPETENTE

**9.1** Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le parti, inերente il presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche via fax al n. 011 480 476 o via e-mail all'indirizzo [info@energrid.it](mailto:info@energrid.it); in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione.

Eventuali reclami da parte del Cliente, potranno essere inviati, utilizzando il modulo all'uopo predisposto da Energrid e reperibile al sito internet <http://www.energrid.it/comunicazioni-ai-clienti>. Qualora il Cliente decida di non utilizzare il modulo predisposto da Energrid, sarà tenuto ad inviare un reclamo scritto contenente almeno i seguenti elementi identificativi minimi: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (EE/GAS). I reclami dovranno essere inviati ad Energrid a mezzo raccomandata A/R o posta ordinaria all'indirizzo di seguito riportato.

Le parti eleggono il domicilio presso i seguenti indirizzi:

**Fornitore: EnerGrid S.p.a.**

Via Michele Schina, 6 – 10143 Torino

Servizio clienti: 800 234 110

Cliente: vedi allegato RG

**9.2** Il Cliente è tenuto a comunicare ad Energrid, entro 15 giorni dal suo verificarsi, tramite raccomandata a/r o pec, ovvero attraverso altri sistemi di comunicazione a distanza idonei a garantire la ricezione della comunicazione stessa, agli indirizzi indicati al punto precedente, ogni variazione che intervenga successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto e tale da modificare i dati identificativi del soggetto.

**9.3** Fatta in ogni caso salva l'intrasferibilità del Contratto in favore di terzi, in caso di variazione della ragione/denominazione sociale, il Cliente è tenuto a darne comunicazione ad Energrid entro 5 giorni. In caso di mancata tempestiva comunicazione, Energrid avrà diritto a richiedere il risarcimento dei danni connessi alla mancata suddetta comunicazione; in ogni caso le fatture emesse con la precedente denominazione/ragione sociale non potranno essere oggetto di contestazione per quanto riguarda l'esatta indicazione del nominativo del Cliente.

**9.4** La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente previsto nella documentazione contrattuale si rinvia alle deliberazioni emanate dall'AEEGSI ovvero al Codice Civile, laddove tali norme siano applicabili. I testi normativi citati nel Contratto sono reperibili ai seguenti indirizzi internet: a) Leggi e altri atti normativi: [www.normattiva.it](http://www.normattiva.it); b) Delibere AEEGSI: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

**9.5** Il Foro competente in via esclusiva per qualsiasi controversia tra Cliente non domestico ed Energrid, è quello di Torino con esclusione di ogni altro Foro. Il Foro competente per qualsiasi controversia tra Cliente domestico ed Energrid, è quello di domicilio o residenza del Cliente.

#### 10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, CONDIZIONI RISOLUTIVE, IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTE E FORZA MAGGIORE

**10.1** Ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre che nei casi espressamente altrove indicati nel presente Contratto è facoltà di Energrid risolvere, su semplice dichiarazione, il presente Contratto nei seguenti casi:

- a. cessione in qualsivoglia forma del Contratto da parte del Cliente in assenza di consenso scritto da parte di Energrid; mancata comunicazione di variazione del nome della ditta, della ragione o della denominazione sociale ovvero mancata comunicazione di affitto/vendita/cessione a qualsiasi titolo dei locali forniti;
- b. impiego di EE/GAS in modo difforme rispetto a quanto pattuito nel Contratto; prelievi fraudolenti ovvero posti in essere in modo da evitare la misurazione di EE e GAS; impedimento all'accesso dei misuratori, manomissione dei medesimi, dei relativi sigilli, contrassegni e protezioni; comunicazione di autoletture mendaci;
- c. violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;
- d. trasmissione e/o comunicazione di letture e/o consumi mendaci o comunque non veritieri;
- e. manomissione o alterazione dei gruppi di misura.

**10.2** Inoltre è facoltà di Energrid risolvere ai sensi dell'articolo 1456 c.c., su semplice dichiarazione, il presente Contratto in caso di ritardo/mancato pagamento, protrattosi per oltre 15 giorni dalla scadenza della fattura, come previsto dal precedente art. 7, ovvero per mancata prestazione/ricostituzione della garanzia.

**10.3** Le Parti convengono che il Contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell'articolo 1353 c.c. alle condizioni risolutive sotto elencate poste nell'interesse esclusivo della parte somministrante. Pertanto all'avverarsi di anche una sola delle condizioni risolutive di seguito elencate, il Contratto, fermo il disposto dell'articolo 1360 c.c., comma II, e fatta salva la facoltà in capo ad Energrid di rinunziarvi sarà risolto: a. inizio di un'azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. Sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto dalle CEE/CEG); b. iscrizione nel registro delle Imprese della delibera di conferimento dei poteri all'organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della Legge fallimentare;

c. modifica delle condizioni economiche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute ad Energrid; esito negativo della verifica dell'affidabilità del Cliente;

d. comunicazione di dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente ad Energrid;

e. anche parzialmente e limitatamente alle singole forniture interessate qualora in relazione ad uno o più PdP/PdR non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle CEE/CEG o in altre parti del presente Contratto;

f. nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti. Violazione, se il Cliente è proprietario dell'impianto di regolazione e misura al punto di consegna, degli obblighi di gestione e manutenzione di tale impianto;

g. notificazione o comunicazione ad Energrid in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di EE/GAS con altri fornitori o con il Distributore o il Trasportatore-re;

h. nel caso in cui gli impianti di regolazione e misura del GAS non risultino conformi alle norme previste dalla legge e dalle autorità competenti o lo divengano nel corso della fornitura;

i. impossibilità di procedere alla somministrazione di EE/GAS a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a Energrid senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Energrid nei confronti del Cliente;

j. inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di anche solo uno dei Contratti di Trasporto e/o Dispacciamento e/o Distribuzione di EE e/o dei Contratti di Trasporto e/o Distribuzione di GAS per cause non imputabili a Energrid;

k. interruzione o sospensione dell'attività produttiva per un periodo superiore a 3 (tre) mesi;

l. permanere di cause di forza maggiore per un periodo superiore a 3 (tre) mesi senza che le parti siano riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione della fornitura secondo quanto specificato al paragrafo 10.4.

**10.4** Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il Contratto senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, fermo restando l'impegno e l'obbligo a carico delle Parti ad una rinegoziazione basata sul contemperamento dei rispettivi interessi, prima di esercitare tale facoltà. La rinegoziazione dovrà essere conclusa entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta effettuata dalla parte interessata.

In caso di esito negativo della trattativa il Contratto, salvo diverso accordo tra le Parti, s'intenderà risolto e cesserà di produrre effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine fissato per la conclusione della rinegoziazione stessa. Qualora l'impossibilità sopravvenuta sia solamente parziale, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le cause di forza maggiore includono guerre, atti di terrorismo, calamità naturali, terremoti, alluvioni, fulmini, scioperi e serrate (sono esclusi gli scioperi determinati o conseguenti ad atti illegittimi della parte che invoca la forza maggiore), difetti o interruzioni della trasmissione dovuti ai gestori delle reti, ecc.

#### 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

**11.1** Qualora il contraente sia uno dei soggetti previsti dall'art. 3 co. 1, legge n. 136/2010 e smi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 comma 8 della medesima legge, Energrid, ove tenuta, s'impegna ad osservare, in tutte le operazioni riferite al presente Contratto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### 12 DIRITTO DI RECESSO

**12.1** Ai sensi della delibera AEEGSI 302/2016/R/com, il Cliente ha facoltà, nel rispetto delle modalità e dei termini di preavviso ivi previsti, di recedere unilateralmente per cambiare fornitore in qualunque momento e senza oneri (salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente comma), a decorrere dall'inizio della fornitura, inviandone comunicazione scritta ad Energrid via pec per mezzo del fornitore entrante entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del venditore nel caso di Cliente Finale domestico o non domestico alimentato in bassa tensione, per l'EE, ovvero con consumi annui inferiori a 200.000 smc per il GAS.

Nel caso in cui il Cliente a) abbia anche uno solo dei siti connesso in media o alta tensione, ovvero b) abbia stipulato un contratto per la fornitura di EE relativamente ad un'utenza stagionale o ricorrente o che concerna PdP per l'illuminazione pubblica, ovvero c) con consumi annui di GAS complessivamente superiori a 200.000 smc; ovvero d) sia titolare di un PdR associato ad un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico (struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole); ovvero ancora, e) il Cliente stesso contragga in qualità di controparte pubblica al fine di concludere un contratto di fornitura di EE e/o GAS cui risulti applicabile il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, lo stesso rinuncia alla facoltà di recedere dal Contratto prima della scadenza prevista dalle Condizioni Economiche in vigore.

**12.2** Nel caso in cui il Cliente Finale cambi fornitore prima delle scadenze previste dal comma precedente senza il rispetto dei termini e delle modalità di preavviso, ovvero nel caso di comunicazione di dati identificativi incompleti e/o erronei, ovvero nel caso di risoluzione del Contratto a qualsiasi titolo, Energrid avrà comunque diritto al pagamento di una somma, per ogni kW di potenza disponibile installata pari a € 50 per l'EE e pari a € 0,40 per il GAS moltiplicati per tanti dodicesimi di smc, relativi ai consumi annui dichiarati dal Cliente negli allegati contrattuali, quanti sono i mesi non riforniti fino a scadenza delle CE, ad esclusione di tutte le altre componenti previste dalle CEE/CEG.

**12.3** In ogni caso il Cliente al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, senza il fine di cambiare esercente, può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta di richiesta di sigillatura del punto a Energrid a mezzo raccomandata a/r o pec, con termine di preavviso di un mese, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte di Energrid.

**12.4** Ai sensi dell'art. 5 della delibera AEEGSI 302/2016/R/com è riconosciuta ad Energrid la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante raccomandata a/r o pec, da inviare al Cliente con un preavviso di sei mesi, decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

**12.5** Il Cliente, che al termine del periodo di fornitura intenda sostituire il fornitore, lo manleva e tiene indenne, senza alcun diritto di rivalsa, da ogni eventuale costo/spesa correlata a ritardi nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di ciascun PdP/PdR. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere ad Energrid gli importi dovuti, nessuno escluso, ivi comprese eventuali maggiorazioni, oneri o penali che Energrid dovesse sostenere per le forniture prestate sino all'effettivo inizio della fornitura da parte del nuovo fornitore.

#### 13 ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS NATURALE

**13.1** Energrid informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il GAS fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da GAS, ai sensi della delibera AEEGSI ARG/gas 79/10. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di GAS caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali; b) i clienti finali di GAS caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri; c) i consumatori di GAS per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del GAS (la valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per dettagli in merito alla copertura assicurativa prevista per i clienti finali civili e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro il Cliente può contattare direttamente il CIG al numero verde 800.92.92.86, con le modalità indicate sul sito internet [www.cig.it](http://www.cig.it) alla pagina "Assicurazione".

#### 14 RISERVATEZZA

**14.1** Durante la vigenza del Contratto e per i due anni successivi alla cessazione, per qualunque causa, ciascuna Parte s'impegna a mantenere riservate e non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali sia venuta a conoscenza in ragione del Contratto.

**14.2** E' in ogni caso facoltà di Energrid menzionare, senza limitazione di tempo, il Cliente, l'area merceologica e territoriale in cui opera, nonché i quantitativi di EE/GAS cedutigli, nella pubblicità e/o a fini promozionali, salvo disposizioni contrarie manifestate in forma scritta dal Cliente. A sua volta il Cliente potrà rendere noto a terzi da chi viene effettuata la somministrazione di EE/GAS mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla fornitura.

## 15 TUTELA DEI DATI PERSONALI

15.1 I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per eseguire obblighi contrattuali e di legge. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri diritti del Cliente, sono riportate sul sito [www.energrid.it](http://www.energrid.it).

## 16 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE BENEFICI

16.1 Energrid, in qualità di mandatario dei contratti di cui all'art. 5, potrà partecipare ad eventuali procedure di assegnazione di EE/GAS in corso di fornitura, indette dagli organi competenti, relativamente al periodo di fornitura. Il Cliente s'impegna, per tutta la durata del Contratto, a non partecipare in proprio a dette procedure e a rilasciare, se del caso, apposito mandato gratuito scritto ad Energrid.

16.2 I corrispettivi indicati nelle CEE/CEG includono eventuali benefici derivanti dalle assegnazioni di cui sopra. Qualora tali importi dovessero compromettere l'equilibrio contrattuale, le parti potranno procedere a rinegoziazione sulla base di un equo contemperamento dei reciproci interessi.

## 17 RINNOVA

17.1 Con la sottoscrizione dell'opzione Rinnova, Energrid garantisce, coerentemente con quanto previsto dall'AEEGSI e per i PdP indicati nell'allegato CEE, la fornitura di EE proveniente da fonti rinnovabili, in misura pari ai consumi mensili dei PdP. Detta garanzia sarà comprovabile mediante esibizione dello specifico documento di "garanzia d'origine" di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE o di titoli equivalenti normativamente ammessi (es. CO-FER).

17.2 Il marchio Rinnova è concesso in uso, come di seguito descritto, da Energrid al Cliente che sottoscrive la relativa opzione, esclusivamente per i PdP indicati nelle CEE.

17.3 Il marchio è contraddistinto da una girella costituita da pallini verdi in campo bianco e da un pallino verde scuro con la dicitura Rinnova in bianco.

17.4 Il marchio può essere utilizzato, con le limitazioni di cui al punto 17.2 sul materiale di comunicazione del Cliente e sui prodotti dell'azienda provenienti da stabilimenti i cui PdP rientrano nell'opzione.

17.5 L'uso del marchio verrà revocato in caso di abusi rispetto a quanto previsto dal punto precedente, in caso di risoluzione del Contratto che regola l'opzione e comunque in ogni caso di comportamento contrario ai principi di libera scelta di adesione al progetto di incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili previsto dalla normativa vigente.

## 18 CODICE ETICO

18.1 Energrid ha reso disponibile copia del Codice Etico adottato dalla stessa mediante la pubblicazione dello stesso sul proprio sito al seguente indirizzo: [http://www.energrid.it/uploads/documents/pdf/Co-diceEtico\\_20130325.pdf](http://www.energrid.it/uploads/documents/pdf/Co-diceEtico_20130325.pdf).

Il Cliente si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di Energrid conseguente alla commissione di reati.

## DICHIARAZIONI E FIRME DEL CLIENTE

Il Cliente, sottoscrivendo la presente - anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 ove espressamente previsto consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/00, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/00 - dichiara di conoscere ed accettare il presente Contratto in ogni sua singola parte, composto dalle CG di fornitura di EE/GAS e dagli altri allegati contrattuali. Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto gli allegati CEE/CEG, ove sono contenuti i dettagli economico - commerciali dell'offerta, eventuale scheda punti di prelievo multipli, la Nota Informativa, prevista dal Codice di Condotta Commerciale (delibera AEEGSI ARG/com 104/10), contenente: i dati del Fornitore, l'identificazione del personale commerciale che ha presentato la proposta, informazioni sul mercato elettrico e quant'altro previsto dagli artt. 7, 8 e 9 della medesima delibera.

Il Cliente riconosce che, ai fini dell'applicazione di un regime fiscale (IVA/accise) agevolato, ha l'obbligo di far pervenire ad Energrid i relativi allegati fiscali, debitamente sottoscritti e compilati in ogni singola parte unitamente ad ogni altra eventuale documentazione necessaria a supporto ed integrazione. Il Cliente si assume la responsabilità della veridicità dei dati e della documentazione forniti ad Energrid.

Il Cliente, avendo preso visione e conoscendo integralmente il contenuto dell'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto, nonché l'informativa di Energrid, acconsente al trattamento dei dati personali per l'invio di informazioni di marketing:

Sì  No - attraverso l'utilizzo di modalità tradizionali di contatto (chiamate con operatore) e attraverso l'utilizzo di modalità automatizzate (sms);

Sì  No Acconsento alla comunicazione e/o cessione dei dati per finalità di marketing a soggetti terzi;

No Per l'invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto del contratto attraverso le coordinate di posta elettronica, ai sensi dall'art.130, comma 4, da parte della Energrid S.p.A.

<b>Luogo</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b> ✓
		<small>(Del Cliente o del rappresentante legale o delegato)</small>

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente i seguenti contenuti delle Condizioni Generali di Contratto: art. 3 (conclusione, durata, diritto di ripensamento Cliente domestico); art. 4 (Condizioni Economiche, rinnovo, caratteristiche della fornitura e responsabilità); art. 5 (contratti di trasporto, distribuzione, dispacciamento, mandato connessione, oneri e costi); art. 6 (obblighi fiscali); art. 7 (garanzie, fatturazione, guida alla lettura della fattura, misure, pagamenti, morosità e oneri); art. 8 (modifiche, cessione del Contratto e del credito); art.9 (comunicazioni, reclami, variazioni, legge applicabile, riferimenti normativi e foro competente); art.10 (clausola risolutiva espressa, condizioni risolutive, impossibilità sopravvenute e forza maggiore); art. 12 (diritto di recesso); art. 14 (riservatezza); art. 15 (tutela dei dati personali); art 16 (procedure di assegnazione benefici); art 17 (Rinnova).

<b>Luogo</b>	<b>Data</b>	<b>Firma</b> ✓
		<small>(Del Cliente o del rappresentante legale o delegato)</small>